

ALLEGATO D

REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI PATERNÒ

PROVINCIA DI CATANIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO "ASSISTENZA IGIENICO PERSONALE AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP" PER N._78_ GIORNI SCOLASTICI.

L'Anno _____ il giorno _____ del mese di _____ presso la residenza municipale del Comune di Paternò, innanzi a me Dott. _____, Segretario generale, abilitato a ricevere gli atti di cui il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, IV comma lett. C) del D. Lgs. 268/2000 ed ivi domiciliato per la carica, sono comparsi:

1) il Dott. _____, nato _____ il _____, che interviene al presente atto in qualità di Responsabile del II Settore, autorizzato alla stipula del presente contratto in rappresentanza di questo Comune, domiciliato per la carica presso il Comune di Paternò codice fiscale n. 00243770872;

2) il sig. _____, nato a _____ il _____, nella qualità di legale rappresentante di _____ d'ora in avanti designata con il termine "Ente", con sede in _____ n. _____ per la gestione del servizio "Assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap per giorni 78.

PREMESSO

- che con deliberazione di G.M. n. _____ del _____, è stato approvato il progetto per l'affidamento del servizio di assistenza igienico personale agli alunni P.H. per n.78 giorni scolastici relativi all'anno 2015, così come di seguito:
Importo complessivo del servizio € 95.323,22 oltre IVA come per legge di cui:
 - a) - costo complessivo del servizio comprensivo di oneri generali ed organizzativi, € 93.937,22;
 - b) oneri per la sicurezza € 1.386,00 non soggetti a ribasso;
 - c)- IVA al 4% su (a+b= € 95.323,22)= € 3.812,93.
- che con la medesima determinazione si è stabilito di procedere all'affidamento del servizio de quo mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4/1996 ripristinato dall'art. 63, comma 12 della L.R. 23/2002, per la disciplina delle modalità per la concessione dei servizi socio-assistenziali, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 82 del D.Lgs 163/2006, imputando il relativo onere pari ad € _____ compreso IVA al 4%, all'impegno assunto con deliberazione di G.M. n. _____ del..... e con determinazione dirigenziale n. _____ del _____;
- che, pertanto, a seguito di regolare procedura di gara espletata ai sensi della normativa sopra detta, giusto verbale del _____, il servizio di che trattasi è

stato provvisoriamente aggiudicato alla

_____ che ha offerto il ribasso del ___% sulla somma di €
Pertanto, l'importo complessivo al netto del ribasso risulta €. _____
iva compresa.

- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. _____ del _____, esecutiva, è stato preso atto dell'esito positivo delle verifiche, disposte ai sensi del D.P.R. n. 445/00, nei confronti dell'Ente, ed è stata aggiudicata definitivamente il servizio di "Assistenza igienico personale agli alunni portatori di handicap" in favore del predetto Ente, per l'importo contrattuale di € _____, oltre I.V.A. al 4%;
- che è stata acquisita agli atti d'ufficio la documentazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della vigente normativa in materia e l'apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ di € _____, dalla _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO INTERVENTO

L'Ente come sopra rappresentato si impegna ad eseguire il servizio di Assistenza Igienico Personale agli alunni P.H. , mediante le prestazioni elencate nel capitolato allegato, che fa parte integrante della presente convenzione;

Art.2 - PERSONALE

L'Ente presta il servizio attraverso il proprio personale adeguatamente qualificato garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il servizio. Al fine di assicurare la qualità del servizio previsto nel capitolato occorre impiegare il seguente personale:

n.15 Assistenti igienico personale per n.4 ore giornaliere presso le scuole del Comune di Paternò e n. 3 figure specialistiche per n. 2 ore giornaliere, in possesso dei titoli richiesti nella lettera invito e nel capitolato;

Art.3 - MANSIONI

Le figure impegnate per il servizio di Assistenza igienico personale agli alunni P.H. devono attenersi alle specifiche mansioni elencate e previste nel capitolato;

Art.4 - PRESTAZIONI

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti del titolo di formazione professionale previsto nella lettera invito e nel capitolato.

Gli operatori dovranno essere impegnati per garantire l'effettuazione delle prestazioni specificate nel nel capitolato che fa parte integrante della presente con le modalità e tempi specificate nello stesso, da svolgere negli orari e nei giorni concordati con il Servizio Sociale Professionale.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'ente persegue.

L'ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando da ogni responsabilità il Comune di Paternò.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

Tutto il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'Ente e vidimato dal Dirigente dei Servizi Sociali.

Art.5 - OBBLIGHI

L'Ente si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. L'applicazione del CCNL deve intendersi anche con particolare riferimento all'applicazione delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed in riferimento alla remunerazione e mensilizzazione della retribuzione dei lavoratori. Nel caso di inottemperanza l'A.C., oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo dovuto, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione dei pagamenti mensili degli operatori e del rispetto delle norme lavorative e assicurative. L'Ente non potrà sollevare alcuna eccezione per il ritardato pagamento da parte del Comune anche a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento. L'Ente si impegna ad attivare il servizio in favore di nuovi casi di utenza, segnalati dal Servizio Sociale Professionale.

L'aggiudicatario assume la piena e diretta responsabilità civile e penale per lo svolgimento del servizio affidato, dichiarando sin d'ora indenne il Comune di Paternò da qualsivoglia responsabilità in merito alla gestione del servizio, per l'intera durata.

Art.6 - DURATA

La presente convenzione ha la durata pari a giorni scolastici_78, a decorrere dalla data di avvio del servizio, che eccezionalmente, trattandosi di servizio a persone P.H., potrà avvenire subito dopo l'aggiudicazione della gara, e prima della sottoscrizione della presente.

L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle vigenti normative, si riserva la facoltà di ampliare o ridurre l'entità del servizio, nel limite del 20%. In entrambi i casi l'Appaltatore è assoggettato alle medesime condizioni del contratto che si potrebbe estendere fino all'individuazione del nuovo contraente, a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio e comunque fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale in essere.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può, con Deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità

e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Art.7 – RECESSO DALLA CONVENZIONE

L'A.C., si riserva di accettare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di accertate gravi inadempienze al presente da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art.8 – CLAUSOLA ARBITRALE

Il giudizio su eventuali controversie in merito alla applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperto del settore.

Art.9 – CONTROLLO E VERIFICA DEI RISULTATI

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciuti al Comune ampia facoltà di controllo in merito:

- All'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- Al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- Ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale competente, con cadenza almeno bimestrale, esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità della metodologia di lavoro. Eventuali proposte operative formulate dalla ditta sulla scorta delle valutazioni degli operatori impiegati, anche con l'approntamento di nuovi programmi, saranno esaminati con il servizio sociale comunale.

Art.10 – UTENTI E COSTI

L'Ente si impegna ad assistere gli utenti secondo l'elenco fornito dal Servizio Sociale Professionale.

Per il suddetto servizio l'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente il corrispettivo mensile, quantificato sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali, per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente articolo 5.

La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura firmata dal Legale Rappresentante dell'Ente, corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali e previdenziali per il personale.

Tutti i costi di gestione e di organizzazione sono a totale carico dell'Ente aggiudicatario.

Art.11 – VALIDITA'

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'approvazione dell'apposito atto e alla sua esecutività, per l'Ente aggiudicatario sin dalla sua sottoscrizione.

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- La documentazione necessaria per l'espletamento delle formalità previste dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 252/98;
- Il decreto Assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. inabili, tipologia centro diurno/assistenza domiciliare, in applicazione dell'art. 26 della L.R. n°22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di formazione professionale previsto.

Art. 12 – PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, all'Ente aggiudicatario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale.

2. Le eventuali contestazioni saranno notificate all'Ente aggiudicatario, che potrà rispondere entro cinque giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito, dopodiché se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.

3. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'Ente aggiudicatario non proceda al pagamento l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

4. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

Art.13 - RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente si rinvia alle norme del Codice Civile.

Art.14 - REGISTRAZIONE

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente contraente, se dovute.

Art.15 – FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Catania.

IL RESPONSABILE II SETTORE _____

PER L'ENTE _____

IL SEGRETARIO GENERALE _____